

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione fallimentare

(decreto di concessione del termine per la presentazione della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione relativa - articolo 161, 6° comma, regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. **Francesco Parisoli** presidente
dott. **Virgilio Notari** giudice
dott. **Niccolo' Stanzani Maserati** giudice rel.

nella procedura concorsuale iscritta al n. 10 del ruolo generale dell'anno 2019, a carico di Vismara SpA, ha emesso il seguente

D E C R E T O

letto il ricorso proposto in data 05/11/2019 dalla Vismara SpA (cf: 02127560346), con sede legale in Casatenovo (Lecco), via Sant'Anna n. 5, in persona legale rappresentate pro tempore e Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Lucio Ferrarini;

rilevato che la domanda di concordato è stata approvata e sottoscritta ai sensi dell'articolo 152 della legge fallimentare, con determina notarile del Consiglio di Amministrazione datata 01/10/2019;

rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico ministero in data 05/11/2019;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 161, comma 1, della legge fallimentare, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia della sede principale dell'impresa;

premessso che per sede principale dell'impresa deve intendersi il luogo dove si svolge effettivamente l'attività direttiva e amministrativa della società, nella specie la presunzione di coincidenza tra sede principale e sede legale dell'impresa (quest'ultima ubicata in provincia di Lecco) può ritenersi superata dalla dedotta circostanza che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgono a Reggio Emilia;

ritenuto quindi che il centro principale di interessi della Vismara SpA debba identificarsi in Reggio Emilia;

rilevato che l'imprenditore svolge attività commerciale (produzione e vendita di salumi) e si trova in stato di crisi;

rilevato che nel ricorso l'imprenditore ricorrente si è riservato di presentare la proposta concordataria, il piano e la documentazione prevista dall'articolo 161, commi 2 e 3, della legge fallimentare, entro un termine fissato dal tribunale;

rilevato che a tal fine il ricorrente ha chiesto la concessione del termine massimo di giorni 120;

che non risultano pendenti istanze prefallimentari nei confronti della società;

che al ricorso sono stati allegati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

rilevato che il ricorso è ammissibile in quanto la debitrice ha depositato nei due anni precedenti analoga domanda ai sensi dell'art. 161, comma 6, a cui ha fatto tuttavia seguito l'ammissione alla procedura di concordato, dichiarata poi improcedibile per rinuncia da parte della debitrice stessa;

ritenuto pertanto che non risulta integrata l'ipotesi di inammissibilità prevista dall'art. 161, comma 9, né che possano ipotizzarsi gli estremi di un abuso del diritto;

ritenuto, sotto quest'ultimo profilo, che non può dirsi che il ricorso abbia come finalità quella di differire la dichiarazione di fallimento della società, sia perché non risultano pendenti istanze prefallimentari, sia perché le cause che hanno portato alla rinuncia al precedente concordato sono da ricercare nella sopravvenuta indisponibilità dell'investitore a supportare l'originario piano di concordato;

rilevato che il ricorso non contiene la descrizione neppure sommaria della proposta concordataria che l'imprenditore intende proporre;

ritenuto pertanto, tenuto conto anche del fatto che la presente procedura segue la precedente senza sostanziale soluzione di continuità, che appare congrua la concessione del termine specificato nel dispositivo che segue;

ritenuto che - ai sensi dell'articolo 161 ^{6° comma} - debba nominarsi un commissario giudiziale con l'incarico di assumere le opportune informazioni da riportare al tribunale, sulla scorta dati contabili dell'azienda e di altre fonti di conoscenza, nonché di riferire immediatamente al tribunale eventuali condotte previste dall'articolo 173 poste in essere dal debitore;

ritenuto che conseguentemente il debitore debba depositare su un libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice relatore la somma quantificata nel dispositivo, che si presume necessaria per il pagamento del compenso del commissario nominato per le attività svolte in pendenza del termine concesso;

rilevato che il deposito della somma predetta trova giustificazione normativa nell'articolo 8 del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115 (Testo unico delle spese di giustizia), a tenore del quale *«ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando*



l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato»;

ritenuto necessario che, durante il termine concesso, l'imprenditore assolvere agli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale

ritenuto necessario che, in particolare, il debitore, con periodicità mensile, consegna al commissario (che, previa espressione del proprio parere, inoltrerà al tribunale tramite il portale fallimenti) una situazione finanziaria dell'impresa (l'imprenditore predisporrà e presenterà al commissario nominato un piano di tesoreria della durata pari al termine concesso ed un prospetto finanziario mensile, corredato da una dettagliata relazione, sui pagamenti, sulle operazioni e sugli atti imprenditoriali compiuti nel mese precedente);

ritenuto che, entro il giorno successivo al deposito al commissario, la predetta situazione finanziaria debba essere pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere;

ritenuto necessario che eventuali istanze dell'imprenditore al tribunale ai sensi dell'articolo 161 7° comma siano presentate al commissario che, previa espressione del proprio parere, le inoltrerà al tribunale tramite il portale fallimenti;

ritenuto che alla scadenza del termine assegnato il commissario debba provvedere al deposito di proprie osservazioni in ordine alla proposta di concordato preventivo o in ordine all'accordo di ristrutturazione presentato dall'imprenditore, ovvero in ordine alla richiesta di proroga del termine;

ritenuto che il commissario debba altresì provvedere senza indugio ad informare il tribunale nei casi in cui l'imprenditore compia atti non autorizzati o abbia posto in essere eventuali condotte previste dall'articolo 173 o qualora l'attività compiuta dal debitore sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano;

ritenuto, inoltre, che l'eventuale pagamento di acconti in favore di professionisti in pendenza del termine potrà essere valutato, se del caso, previa segnalazione del commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 173 della legge fallimentare;

p. q. m.

visto l'articolo 161 6° comma del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, così provvede:

I. assegna alla ricorrente termine di giorni 90 a decorrere dalla comunicazione del presente decreto

per la presentazione della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui all'articolo, 161 commi 2 e 3;

II. nomina quale commissario giudiziale il dott. Franco Cadoppi;

III. stabilisce il termine di quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale un libretto bancario, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato, portante la somma di euro 20.000,00 pari alle spese che si presumono necessarie per il pagamento del compenso del commissario nominato per le attività svolte in pendenza del termine concesso;

IV. dispone i seguenti obblighi informativi periodici:

a) il debitore consegnerà al commissario (che, previa espressione del proprio parere, inoltrerà al tribunale tramite il portale fallimenti) una situazione finanziaria dell'impresa (l'imprenditore predisporrà e presenterà al commissario nominato un piano di tesoreria della durata pari al termine concesso ed un prospetto finanziario mensile, corredato da una dettagliata relazione, sui pagamenti, sulle operazioni e sugli atti imprenditoriali compiuti nel mese precedente, anche in relazione all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano);

b) il commissario giudiziale nominato provvederà alla sorveglianza dell'attività d'impresa e riferirà al giudice relatore, mediante il portale fallimenti, con relazioni mensili sugli atti compiuti dall'imprenditore e sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

c) eventuali istanze dell'imprenditore al tribunale ai sensi dell'articolo 161 ^{7°} comma saranno presentate al commissario che, previa espressione del proprio parere, le inoltrerà al tribunale tramite il portale fallimenti;

d) alla scadenza del termine assegnato il commissario provvederà al deposito di proprie osservazioni in ordine alla proposta di concordato preventivo o in ordine all'accordo di ristrutturazione presentato dall'imprenditore, ovvero in ordine alla richiesta di proroga del termine;

e) il commissario giudiziale provvederà ad informare il tribunale qualora l'imprenditore compia atti non autorizzati o abbia posto in essere eventuali condotte previste dall'articolo 173 della legge fallimentare o l'attività compiuta



dal debitore risulti manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano;
v. si riserva di deliberare sul ricorso per concordato preventivo alla scadenza del termine sub I o all'esito del deposito della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui all'articolo, 161 commi 2 e 3, se anteriore.

Così deciso in Reggio Emilia il 06/11/2019, nella camera di consiglio della sezione fallimentare.

il presidente
Francesco Parisoli

